

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2959}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORLA, POLLICE, CALAMIDA, CAPANNA, RONCHI,
RUSSO FRANCO, TAMINO**

Presentata il 13 giugno 1985

**Modifiche alle norme sul concorso dello Stato
nelle spese elettorali dei partiti politici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Democrazia proletaria da sempre si è impegnata nel Paese e in Parlamento per il superamento del finanziamento pubblico ai partiti nelle forme e nei contenuti che attualmente lo regolano.

La ragione di questa ferma opposizione nasce dalla considerazione che lo individuo come strumento di corruzione e di burocratizzazione dei partiti e di accentuazione del potere degli apparati centrali. Uno strumento oltretutto scarsamente controllato e controllabile. Attraverso l'attuale sistema si va inoltre nella direzione di una progressiva subordinazione ed auto-identificazione della forma partito con lo Stato innescando pericolosi meccanismi di ulteriore corruzione e di svilimento della democrazia.

Ecco perché nel 1978 ci esprimemmo a favore dell'abrogazione della legge sul finanziamento pubblico e con noi un'alta percentuale di votanti, oltre il 43 per cento nonostante lo schieramento politico fosse generalmente favorevole a quella legge. In quell'occasione si espresse con forza un positivo dato di autonomia di giudizio su questo terreno, mettendo in rilievo la necessità di una netta distinzione di ruolo fra partiti ed istituzioni.

La nostra posizione di allora è rimasta sostanzialmente immutata ed oggi come allora sosteniamo che ben altri e diversi dovrebbero essere i criteri con i quali le istituzioni pubbliche favoriscono la libera espressione delle opinioni e delle posizioni politiche, culturali ed ideali dei partiti ma anche delle organizzazioni sociali, del-

le associazioni culturali, delle aggregazioni spontanee della gente.

Ci riferiamo nella fattispecie alla disponibilità di servizi che diano la possibilità e l'opportunità alle forme di aggregazione sociale e politica di poter svolgere la propria funzione, per lo sviluppo delle idee e della vita democratica del Paese, a fronte di un progressivo monopolio dell'informazione da parte dei potentati economici e degli apparati di potere.

Gli stessi dettati costituzionali in materia di libertà d'espressione sono regolarmente messi in discussione da questa realtà di accentramento. Esprimere le proprie idee e dare ad esse soggettività ed organizzazione non può costituire semplicemente un postulato astratto bensì un diritto che in quanto tale deve trovare coerenti forme di sostegno da parte di uno Stato che innanzitutto dovrebbe aderire ai principi costituzionali.

Ma questo oggi non avviene se non in maniera limitata configurando una democrazia a « libertà mutilata ».

Pensiamo agli enormi costi della carta stampata, delle attrezzature, della propaganda, dello stesso diritto di riunione e di associazione in mancanza di luoghi appositamente messi a disposizione da parte di chi dovrebbe essere il depositario delle garanzie democratiche, individuali e collettive.

Ecco dunque perché Democrazia proletaria si è battuta e si batte per un sistema profondamente diverso di sostegno ai partiti, ma non solo ad essi. E non è un caso che questa posizione venga sostenuta da una forza politica che vive soprattutto sull'autofinanziamento dei propri iscritti e simpatizzanti.

Crediamo si tratti di una posizione realistica e profondamente riformatrice, già sperimentata se ricordiamo che in altri paesi le forme di finanziamento avvengono con criteri molto vicini a quelli che andiamo sostenendo.

Analogamente si pone il problema del rimborso delle spese elettorali anche se questo si differenzia dal finanziamento pubblico in relazione alla specificità della

ragione per la quale viene previsto, strettamente legato cioè ai costi delle campagne elettorali.

Anche per il rimborso delle spese elettorali crediamo si debba marciare nella direzione di una riforma globale che punti alla possibilità di fruire di servizi atti allo svolgimento della campagna elettorale da parte di ogni partito o raggruppamento politico che si presenta alle elezioni, al contrario di ciò che avviene con l'attuale legislazione che si configura come premio al risultato elettorale.

Ai meccanismi che attualmente regolano la legislazione in materia di finanziamento pubblico e di rimborso delle spese elettorali, contrapponiamo dunque una posizione radicalmente alternativa, una concezione democratica, controllata e moralizzante nel quadro di una netta e profonda distinzione fra istituzioni pubbliche, partiti ed organizzazioni sociali.

Ecco dunque delineato il contesto nel quale inquadrare la proposta di legge di Democrazia proletaria sul concorso al rimborso elettorale ai partiti che lungi dal rappresentare un disegno di riforma organica pone però sul tappeto elementi di riflessione ed indicazioni che vanno in quella direzione configurandosi come riforma possibile, primo passo per modificare un sistema di rimborsi elettorali che riteniamo sbagliato.

Oltre alle motivazioni di fondo fin qui delineate negli aspetti essenziali, la proposta di legge di Democrazia proletaria trae origine da due ordini di ragioni particolari.

Innanzitutto l'inadeguatezza e l'incontrollabilità del sistema di rimborso elettorale che determina discriminazioni e « garantisce » gli apparati centrali dei partiti, che non prevede automatismi creando le condizioni per continue leggine di sfondamento rispetto al tasso di inflazione, che tende infine a semplificare negativamente la diversità rappresentata dalle caratteristiche di ciascuna elezione per la quale è previsto il rimborso da parte dello Stato.

In secondo luogo questa proposta vuole porsi in alternativa a quella recente-

mente presentata da DC, PCI, PSI, MSI-DN, PRI, PSDI, PLI, indivisibile per le stesse ragioni addotte dai proponenti: il risanamento dei debiti dei partiti; l'ammontare stesso del rimborso ivi previsto; l'effetto pregresso in relazione alle spese sostenute per le elezioni europee.

La richiesta di raddoppiare i contributi ai partiti per le spese elettorali è poi ulteriormente assurda nel momento in cui si impongono pesanti tagli alle spese sociali, si chiedono ai lavoratori nuovi sacrifici, si mantengono pensioni al di sotto del minimo vitale, a dimostrazione che vengono usati anche in questo caso due pesi e due misure.

Se queste sono le ragioni che ci hanno portato alla formulazione di questa proposta di legge, vediamo ora nel merito cosa si prefigge:

— vincolare i contributi statali a titolo di rimborso delle spese elettorali all'andamento del tasso di inflazione nella misura del 75 per cento dello stesso, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge e senza alcun effetto pregresso. Si otterrebbe così una sensibile riduzione relativa all'ammontare dei rimborsi, allo scopo di incentivare i partiti a svolgere campagne elettorali meno dispendiose e maggiormente legate alla propria capacità di autofinanziamento. Rompere la spirale che ha visto rapidamente trasformarsi la natura stessa delle campagne elettorali dove l'immagine e la sponsorizzazione dei mezzi di informazione privati ha spesso posto oggettivamente in secondo piano la identità politico-programmatica di ciascuna forza politica. Riuma-

nizzare in questo senso le stesse forme della politica ricostruendo un rapporto più diretto fra i settori sociali e le espressioni politiche. Con questo non vogliamo certo negare ad altri il diritto di scegliere le proprie vie di comunicazione di massa, ma per favore non si pretenda almeno che sia la collettività a pagarne gli enormi costi. Vi è poi la necessità di evitare lo stillicidio continuo di leggi di integrazione che determinano il solo risultato di andare a sanare parzialmente *deficit* che trovano spesso altrove la loro ragion d'essere,

— puntare alla regionalizzazione del contributo a titolo di concorso nelle spese elettorali, per le elezioni regionali, tenendo conto della specificità di ciascuna scadenza elettorale. Questo criterio è del resto almeno in parte già in vigore per i rimborsi elettorali relativi alle regioni a statuto speciale e per quelle elezioni regionali che non dovessero coincidere con le elezioni amministrative nel resto del Paese. Proposta questa fortemente legata ad una concezione autonomista dello Stato che avrebbe l'effetto positivo di ridurre il potere degli apparati centrali e di dare maggiore rispondenza allo sforzo sostenuto dalle articolazioni locali di ciascuna formazione politica e riequilibratrice in relazione all'affacciarsi sulla scena politica di liste locali,

— considerare questo contributo effettivamente come concorso alle spese delle forze presentatesi alle elezioni tenendo conto sia del conseguimento di almeno un seggio sia dei voti assoluti ottenuti al fine di non penalizzare i piccoli partiti.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contributi finanziari dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali di cui alle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 18 novembre 1981, n. 659, vengono aggiornati ogni anno in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente.

Tale aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1986, applicando alle somme stanziolate dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 18 novembre 1981, n. 659, la variazione dell'indice di cui al primo comma del presente articolo, accertata dall'ISTAT per l'anno 1985.

ART. 2.

Il contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e aggiornato secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge, è determinato per ciascuna elezione regionale secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il dieci per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale fra tutte le regioni a statuto ordinario o speciale;

b) la somma residua è ripartita in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

I contributi a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale sono erogati dal Presi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale tra tutti i partiti che abbiano avuto un proprio candidato eletto nel consiglio regionale;

b) la somma residua è ripartita, in proporzione ai voti ottenuti, fra tutti i partiti che abbiano avuto un proprio candidato eletto o abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale in più dei due terzi dei collegi elettorali.

ART. 3.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo avviene da parte del Presidente della Camera, secondo le norme previste oltre che dalla presente legge, dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195, e 18 novembre 1981, n. 659, direttamente e per ciascuna regione ai rappresentanti legali delle strutture regionali dei partiti politici indicati nei loro statuti e legalmente abilitati alla riscossione.